



221
538/2008
C.C. N. 1351

VERBALE DI UDIENZA

CON DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE

(Con lettura della motivazione e del dispositivo ex art. 281 sexies cpc)

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI AREZZO

Il Giudice del Lavoro d.ssa SIMONETTA AFELTRA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 538/2008 R.G. promossa da

, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell'Avv. GIANLUCA PAOLINI, che lo rappresenta e difende;

ATTORE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in
persona del Ministro pro tempore, **UFFICIO SCOLASTICO PER LA**
PROVINCIA DI AREZZO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA TOSCANA, IIS SIGNORELLI DI CORTONA, elettivamente
domiciliati presso AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

CONVENUTI

CONCLUSIONI : come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2008 e notificato assieme al decreto di fissazione d'udienza, conveniva il MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nonché l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ; l'UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI AREZZO; l'IS SIGNORELLI DI CORTONA avanti al Tribunale di Arezzo, in veste di giudice monocratico del lavoro, affinché, previa disapplicazione del termine del 30.6.2007 apposto al contratto e accertato che detto contratto avrebbe dovuto avere decorrenza fino al 31.8.2007, si volesse dichiarare il diritto al riconoscimento del servizio prestato fino a quella data, con ogni conseguente effetto.

Deduciva che, quale assistente amministrativo, presso l'Istituto Signorelli di Cortona, aveva stipulato un contratto dal 6.9.2006 fino al 30.6.2007, coincidente con il termine delle attività scolastiche, ma che trattandosi di un posto vacante e disponibile in organico di diritto, la durata avrebbe dovuto essere annuale, fino al 31.8.2007.

Invocava in proposito l'art. 4 comma 1 e 11 della L.124 del 30.5.1999, precisando che i posti disponibili per la stipula di contratti a tempo determinato con decorrenza fino al 31.8. sono quelli vacanti in organico di diritto, mentre quelli con decorrenza fino al 30.6. sono quelli su posti non vacanti, che si rendono di fatto disponibili entro il 31.12.

Nel precisare che la sua richiesta era solo limitata al mero riconoscimento del servizio prestato, senza alcuna richiesta di natura economica, insisteva nella domanda come sopra proposta.

Costitutosi in giudizio, il Ministero resisteva all'accoglimento della domanda.

Rilevava che il contratto era stato stipulato fino al termine delle attività didattiche, trattandosi di personale incluso nella terza fascia, come da nota Ministeriale del 21.7.2006 e osservava che la durata discendeva precipuamente dalla fascia di graduatoria di appartenenza.

Tanto promesso si osserva quanto segue.

1. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei convenuti diversi dal Ministero ed evocati in giudizio.

Attenendo la causa petendi allo stato giuridico-economico del personale dipendente, l'azione non può che fare capo al Ministero dell'istruzione quale datore di lavoro, mentre le ulteriori articolazioni periferiche convenute in giudizio, quantunque titolari come l'Ufficio Scolastico Regionale di legittimazione passiva ex art. 8 D.P.R. 319/2003, risultano estranei al merito della pretesa, eccedente la sfera delle competenze autonome ai medesimi riservate.

2. Nel merito, il ricorso è fondato.

Ai sensi dell'art. 4 L. 124/99 (co.1) "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali" mentre (co.2) "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche."

In applicazione della L.124/99 è stato emanato il regolamento delle supplenze (DM 430/2001 richiamato anche dal Ministero resistente) che ha regolato il sistema delle assunzioni a tempo determinato degli ATA attraverso gli elenchi graduatorie provinciali di II fascia e le graduatorie di Istituto di III fascia.

Come ben evidenzia la difesa ricorrente, secondo la normativa richiamata la natura annuale o temporanea della supplenza non è però determinata dalla graduatoria, da cui viene attinto il supplente, ma dalla tipologia del posto che deve essere coperto.

Tale interpretazione è quella effettivamente più rispondente al dettato dell'art. 4 L.124/99 che appunto fa riferimento, per le assunzioni con contratti a tempo determinato, non alle graduatorie, ma ai "posti" che si rendano vacanti e disponibili e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno, mentre riferisce la decorrenza fino al 30.6. (e cioè fino al termine delle attività didattiche) ancora una volta ai "posti" non vacanti ma che si rendano di fatto disponibili entro il 31.12.

Ecco perché va del tutto disatteso l'assunto del Ministero resistente (v. memoria difensiva a f. 2) laddove afferma che la durata della nomina discende non tanto dalla natura giuridica del posto, quanto dalla fascia di graduatoria di appartenenza degli interessati.

Peraltro, anche l'art. 1 comma 6 del DM 430/2000 invocato dal MIUR ribadisce, sempre al comma 6, lettera a) che le supplenze annuali hanno termine al 31 agosto, mentre solo le supplenze temporanee (v. comma 6 lett. b) durano fino al termine delle attività didattiche.

Tale coerente interpretazione dello stesso DM 430/00 (che pare disattesa dalla nota ministeriale del 21.7.2006 invocata dal convenuto) è stata fatta propria anche da Trib. Firenze 21.1.2009 che, previo richiamo all'art. 4 L.124/99, si è così espresso: "a fronte di una disposizione legislativa di inequivocabile significato, cui in un primo momento la stessa amministrazione convenuta ha mostrato di adeguarsi, devono essere disapplicate le disposizioni regolamentari contenute nel regolamento sulle supplenze 430/2000, qualora si ritenga (ma per la verità così non sembra essere, avendo l'art. 6 di tale atto un contenuto confermativo della legge) che esso introduca per tutti la diversa regola della fine dell'attività didattica".

In realtà, più che il DM 430/00, sono le successive istruzioni operative del Ministero (v. appunto la nota 21.7.2006) a propugnare una interpretazione contrastante con il chiaro dettato normativo di cui all'art. 4 comma 1 L.124/99.

Pertanto, in osservanza alla norma appena citata, va dichiarato il diritto del ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato di durata

annuale fino al 31.8.2007 , con ogni conseguente effetto sia ai fini dell'inquadramento giuridico che economico.

Le spese di lite , tenuto conto della controvertibilità e novità della questione, sono integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio.

P.Q.M.

Visto l'art. 281 sexies cpc

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 26.3.2008 da _____ contro MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA nonché UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA ;UFFICIO SCOLASTICO PER LA PROVINCIA DI AREZZO; I'IS SIGNORELLI DI CORTONA, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1-dichiara la legittimazione passiva esclusiva del MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA e il difetto di legittimazione passiva di tutti gli altri convenuti;
- 2- dichiara il diritto del ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato di durata annuale fino al 31.8.2007 , con ogni conseguente effetto sia ai fini dell'inquadramento giuridico che economico;
- 3-Compensa interamente le spese di lite.

Arezzo 26.3.2009



IL GIUDICE DEL LAVORO
- d.ssa Simonotta / Feltra -



26-3-2009

